Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello	Presidente
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore
Dott. Marco Fratini	Consigliere
Dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario
Dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello iscritta al **n. 60672/R.G.**, proposta da **Xxxxx Xxxxx** (C.F. xxxxxxxxxxxx), rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dall'**Avv.** Belsito Antonio, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. antonio.belsito@pec.ordineavvocatitrani.it e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo a Bisceglie (BT), in via Pasubio 24: appellante

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (**I.N.P.S.**), in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli **Avv.ti** Coretti Antonietta, Patteri Antonella, Preden Sergio, Giannico Giuseppina e Carcavallo Lidia, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., rispettivamente agli indirizzi p.e.c. avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it, avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e domicilio fisico eletto a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Ente: appellato

avverso e per la riforma

della **sentenza n. 35/2023**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, pubblicata il 26 gennaio 2023.

Visti: il gravame e la memoria di rinuncia agli atti del processo di appello della parte privata, gli scritti a difesa della parte pubblica, gli atti tutti di causa;

Uditialla pubblica udienza del 7 febbraio 2025,con l'assistenza del segretario dott.ssa Pellegrino Lucia, il Cons. relatore Comite Giovanni e l'Avv. Carcavallo Lidia per l'INPS.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Puglia ha rigettato, con gli oneri di lite liquidati nell'importo onnicomprensivo di € 600,00 in favore dell'INPS, la domanda proposta da **Xxxx xxxxx,** volta a ottenere la riliquidazione del trattamento anticipato nel sistema interamente retributivo.

I fatti in breve. Il dott. Xxxxx, dipendente della Direzione regionale delle entrate per la Puglia, a seguito del raggiungimento dei limiti di età è stato collocato a riposo con diritto al trattamento di anzianità dall'8 febbraio 2021, liquidato con il sistema misto poiché alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato anni 17, mesi 11 e giorni 23 di servizio utile (cfr. determina del 27 gennaio 2021). Ritenendo erroneo il computo effettuato, con nota recapitata il 26 aprile 2021 ha chiesto all'INPS la revisione del trattamento per avere "*applicato il sistema misto, senza considerare l'intero anno del servizio*

militare, valutato (…) in 11 mesi e 3 settimane", istanza riscontrata dall'Istituto nel senso della correttezza dei conteggi.

II. La sentenza n. **35/2023** ha rigettato il ricorso, atteso che, come da giurisprudenza consolidata delle Sezioni di appello, "*non può ammettersi che l'anzianità di servizio maturata dal ricorrente alla data del 31/12/1995, pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 23 possa essere arrotondata ad anni 18, mutuando in via analogica il sistema di calcolo dell'anzianità contributiva previsto dall'art. 3, l. 274/1991*".

III. Della decisione si grava il dott. Xxxxx che lamenta: "**I.** *Violazione di legge. Mancata applicazione dell'art. 3 della l. 274/1991*". Osserva che l'argomentazione secondo la quale l'art. 3 della l. 274/1991, riferito al calcolo dell'anzianità contributiva, nonpuò essere applicato analogicamente, è frutto di un'interpretazione parziale che non trova conforto in chiare normative, men che meno in una costante e puntuale giurisprudenza. Con un secondo motivo denuncia: "**II**. *Errata e insufficiente motivazione in tema di arrotondamenti*". Deduce che "*l'art. 3 della l. 274/1991 è pienamente in vigore e non vi è alcun contrasto o contraddittorietà e non può essere dribblato con interpretazioni discutibili che stabiliscono i criteri per valutare quale sia la norma più importante!*".Con un terzo motivo lamenta:"**III.** *Art. 14 delle preleggi:confronto con l'art. 12*". Osserva che lettura dell'art.1 della legge 335/1995 non fa emergere alcun espresso divieto ai c.d. arrotondamenti.

IV. Con memoria acquisita al fascicolo *on-line* il 10 gennaio 2025 (firmata dal difensore digitalmente e dalla parte analogicamente) e non notificata alla controparte, l'appellante ha dichiarato di non aver "*più interesse a coltivare la presente domanda*" e ha rinunciato, pertanto, "*agli atti e al presente*

giudizio di appello".

V. Con memoria acquisita al fascicolo *on-line* il 14 gennaio 2025, si è costituito in giudizio l'INPS, che ha concluso per il rigetto del gravame con il seguito delle spese come per legge, in ragione del consolidato indirizzo giurisprudenziale di appello "*fermo nell'insegnare che <<la prospettazione favorevole a una persistente applicazione del c.d. arrotondamento di cui all'art. 3 della l. 274/1991>> non è condivisibile in ragione dei principi generali in materia di interpretazione delle leggi. Infatti, l'applicazione analogica presuppone un vuoto normativo che nel caso di specie non è ravvisabile (così le sentt. 664/2012, 67, 240/2019, 56/2020 della Sez. III di app., 283/2022, 453/2021 e 457/2019 della Sez. II centrale, 204 e 267/2022, 155/2019 della Sez. I di app.)*".

VI. Alla pubblica udienza odierna, nessuno comparso per l'appellante, il Procuratore dell'INPS ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio di appello. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1]Il processo di appello è da dichiarare estinto e detta statuizione non dà luogo a pronuncia sulle spese di lite.

A mente dell'art. 110 c.g.c. "*La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa*" (co. 1): in specie la rinuncia è stata fatta con memoria versata nel fascicolo *on-line* il 10 gennaio 2025, sottoscritta dalla parte privata e dal suo difensore; "*la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme*" (co. 3 dell'art. 110 c.g.c.). Poiché detto atto non è stato notificato alla controparte, quest'ultima, munita del relativo potere, ha accettato nel corso dell'udienza

la rinuncia agli atti del giudizio non avendo interesse alcuno a coltivarlo giacché la sentenza di primo grado ha accolto *in toto* le istanze dell'INPS. Del resto, la Corte di legittimità è costante nel ritenere che l'accettazione non sia necessaria quando la parte costituita non ha interesse alla prosecuzione della causa di appello, e cioè quando non può conseguire un'utilità maggiore di quella che gli deriva dall'estinzione del processo (Cass. 9066/2002). Essendo, la rinuncia e l'accettazione, del tutto regolari, non contenendo la seconda riserve o condizioni (co.4), il Collegio dichiara l'estinzione del processo di appello (co.6 dell'art. 110 c.g.c.), con passaggio in giudicato della prima sentenza. Difatti, la rinuncia agli atti compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di infondatezza della domanda, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, a norma dell'art. 111, co. 6 c.g.c. (analogamente a quanto previsto all'art. 310, co. 2 c.p.c.), rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass.6845/2017). La sovrapposizione dell'istituto della rinuncia agli atti nel processo contabile e in quello civile non è, tuttavia, perfetta. Invero, la disciplina delle spese è di segno contrario rispetto al processo civile. L'art. 306 co. 4 c.p.c., infatti, pone in capo al rinunciante l'obbligo di rimborsare alle altre parti le spese da liquidare dal giudice con ordinanza non impugnabile, salvo diverso accordo. Detta liquidazione a carico del rinunciante prescinde da ogni delibazione sulla fondatezza del formulato gravame, riposando unicamente sulla prestazione della rinuncia (Cass. 21933/2006). Nel processo amministrativo il c.p.a. all'art. 84 dispone

analogamente, ma con la possibilità per il collegio di compensare, avuto riguardo a ogni circostanza. L'art. 110, co.7 c.g.c., invece, esclude espressamente che la declaratoria di estinzione per rinuncia dia luogo a onere di spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara l'estinzione del processo di appello iscritto al **n. 60672/R.G.**, con passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe annotata. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia e di lite del grado.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 7 febbraio 2025.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite) — (Dott. Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*" — "*F.to digitalmente*"

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*"

Depositata in Segreteria il 13/02/2025

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 13/02/2025

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"